

Attrezzature di lavoro e abilitazione degli operatori: contenuti e modalità della specifica formazione

Incontro informativo

Milano, 28 febbraio 2013

Assimpredil Ance – Via San Maurilio 21

Indice interventi:

- **Inquadramento legislativo**
_ *Arch. Claudio Conio, Responsabile Ricerca e Sviluppo Esem*
- **Progetto MICS per il settore edile**
- **Offerta formativa Esem**
_ *Arch. Ennio Rigamonti, Responsabile Progettazione Esem*
- **Question time e chiusura lavori**
_ *Ing. Raul Cianciulli, Direttore Didattico Esem*

GLI STRUMENTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Riconosce e promuove il ricorso a 3 differenti strumenti con livelli di approfondimento complementari tra loro.

- **INFORMAZIONE** (sapere)
- **FORMAZIONE** (capire)
- **ADDESTRAMENTO** (saper fare)

INFORMAZIONE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 2, lett. bb):

«informazione»:

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

FORMAZIONE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 2, lett. aa):

«formazione»:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

ADDESTRAMENTO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 2, lett. cc):

«addestramento»:

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

FORMAZIONE ATTREZZATURE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - entrato in vigore il **15/05/2008**)

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro (artt. 69 – 73)

Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale (artt. 74 – 79)

Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche (artt. 80 – 87)

INQUADRAMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo III – Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
 - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi **macchina, apparecchio, utensile o impianto**, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) uso di una attrezzatura di lavoro: **qualsiasi operazione** lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la **messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio**;
 - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero **in prossimità di una attrezzatura** di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore **costituisce un rischio** per la salute o la sicurezza dello stesso;
 - d) lavoratore esposto: qualsiasi **lavoratore** che si trovi interamente o in parte **in una zona pericolosa**;
 - e) operatore: il **lavoratore incaricato dell'uso** di una attrezzatura di lavoro.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo III – Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

...

7. **Qualora** le attrezzature **richiedano** per il loro impiego **conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'**uso** dell'attrezzatura di lavoro sia **riservato ai lavoratori** allo scopo incaricati che abbiano **ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati**;
- b) in caso di **riparazione, di trasformazione o manutenzione**, i lavoratori interessati siano **qualificati in maniera specifica** per svolgere detti compiti.

...

INQUADRAMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo III – Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli **articoli 36 e 37** il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione** e ricevano **una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:
 - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - b) alle situazioni anormali prevedibili
2. Il datore di lavoro provvede altresì a **informare** i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, **sulle attrezzature** di lavoro presenti nell'ambiente **immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente**, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare **comprensibili** ai lavoratori interessati.

[**Lavoratori stranieri: ESEM ha realizzato strumenti di informazione in lingua con audioguida e filmati.** <http://www.esem.it/Pages/audioguide-in-lingua.aspx>]

FILMATI IN LINGUA STRANIERA

ESEM <http://www.esem.it/Pages/audioguide-in-lingua.aspx>

ha predisposto una serie di filmati disponibili nelle seguenti lingue:

-  Italiano
-  Albanese
-  Arabo
-  Rumeno
-  Spagnolo

Argomenti disponibili

1. La betoniera a bicchiere: caratteristiche della macchina.
2. La betoniera a bicchiere: l'utilizzo corretto.
3. Il silos per premiscelati
4. La sega circolare: caratteristiche della macchina
5. La sega circolare: eseguire correttamente un taglio
6. La clipper
7. La MMC: Attività di cantiere
8. La MMC: Posture e movimenti ripetitivi
9. I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
10. DPI Anticaduta: ancoraggi
11. DPI Anticaduta: imbracatura
12. DPI Anticaduta: cordino e doppio cordino
13. DPI Anticaduta: linea vita
14. DPI Anticaduta: anticaduta retrattile
15. DPI Anticaduta: anticaduta su fune

-  Test di autoverifica per accertare il livello di comprensione ottenuto

INQUADRAMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo III – Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono **conoscenze e responsabilità particolari** di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano **una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo** delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di **Conferenza permanente** per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono **individuato le attrezzature di lavoro** per le quali **è richiesta una specifica abilitazione** degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i **soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • FeNEAL UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008)

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012).

(G.U. 12. Marzo 2012, n. 60 - s.o. n. 47)

ALLEGATO A

Il presente accordo costituisce **attuazione dell'articolo 73, comma 5** del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.

La **partecipazione** ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire **in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.**

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La **durata ed i contenuti** della formazione sono da **considerarsi minimi.**

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

1.1. Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

a) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI:

macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

b) GRU A TORRE:

gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

c) GRU MOBILE:

autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.

d) GRU PER AUTOCARRO:

gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattoria o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

e) CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO:

1. **CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
2. **CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI:** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. **CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.

f) TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI:

qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

g) MACCHINE MOVIMENTO TERRA:

1. **ESCAVATORI IDRAULICI:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, **con massa operativa maggiore di 6000 kg.**
2. **ESCAVATORI A FUNE:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. **PALE CARICATRICI FRONTALI:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, **con massa operativa maggiore di 4500 kg.**
4. **TERNE:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. **AUTORIBALTABILE A CINGOLI:** ma **con massa operativa maggiore di 4500 kg.** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale,

h) POMPA PER CALCESTRUZZO:

dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

1. SOGGETTI FORMATORI

- a) Regioni e Province autonome;**
- b) Ministero del Lavoro**
- c) Inail**
- d) Associazioni sindacali datori di lavoro e dei lavoratori**
- e) Ordini e Collegi professionali**
- f) Aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature, organizzate per la formazione e **accreditate** in conformità al modello di accreditamento regionale.**
- g) Soggetti formatori, con esperienza documentata almeno **triennale** alla data di entrata in vigore dell'accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature, **accreditate** in conformità al modello di accreditamento regionale**
- h) Soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno **sei anni** alla data di entrata in vigore dell'accordo, nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro **accreditate** in conformità al modello di accreditamento regionale,**
- i) Enti Bilaterali ed Organismi paritetici, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione**
- j) Le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici**

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

- a) **Personale con esperienza documentata almeno triennale**, sia nel settore della **formazione** sia nel settore della **prevenzione, sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro.
- b) **Personale con esperienza pratica documentata almeno triennale**, nelle **tecniche dell'utilizzazione** delle attrezzature.
- c) **Personale interno alle aziende utilizzatrici** in possesso dei requisiti sopra esposti.

3. ORGANIZZAZIONE E REQUISITI MINIMI

- a) Nomina di un **Responsabile** del corso.
- b) Tenuta di un **registro** di presenza.
- c) Numero massimo dei partecipanti: **24**
- d) Per le attività pratiche rapporto istruttori/allievi: **1/6**
- e) Attività **pratiche effettuate** in aree idonee all'uso delle attrezzature
- f) Assenze ammesse: **10%** del monte orario complessivo

Verifica di apprendimento al termine di ogni modulo didattico

4. PROGRAMMI DEI CORSI

I corsi sono tutti articolati in 3 moduli come descritto negli allegati (il modulo giuridico normativo può essere svolto 1 sola volta per attrezzature simili):

- a) Modulo giuridico Normativo
- b) Modulo Tecnico teorico
- c) Modulo pratico

4. ATTESTATI (VALIDITA')

Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

6. DURATA E VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

L'abilitazione deve essere rinnovata entro **5 anni** dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

Il corso di **aggiornamento ha durata minima di 4 ore**, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.

CSR atti n. 53 del 22/02/2012

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • FeNEAL UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

ALLEGATI da III a X (Programmi e durate dei corsi)

Corso per		Modulo Giuridico	Modulo Tecnico	Modulo Pratico
A	Piattaforma di lavoro elevabile con stabilizzatori	1	3	4
	Piattaforma di lavoro elevabile senza stabilizzatori		3	4
	Piattaforma di lavoro elevabile con/senza stabilizzatori		3	6
B	Gru a torre rotazione alta	1	7	4
	Gru a torre rotazione bassa		7	4
	Gru a torre rotazione alta/bassa		7	6
C	Gru mobile (autogrù) corso base	1	6	7
	Gru mobile (autogrù) modulo aggiuntivo per falcone		4	4
D	Gru per autocarro	1	3	8
E	Carrello elevatore semovente industriale	1	7	4
	Carrello elevatore semovente a braccio telescopico		7	4
	Carrello elevatore semovente telescopico rotativo		7	4
	Carrello elevatore semovente tutte le tipologie		7	8

CSR atti n. 53 del 22/02/2012

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • FeNEAL UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

ALLEGATI da III a X (Programmi e durate dei corsi)

Corso per		Modulo Giuridico	Modulo Tecnico	Modulo Pratico
F	Trattore agricolo o forestale a ruote	1	2	5
	Trattore agricolo o forestale a cingoli		2	5
G	MMT Escavatore idraulico	1	3	6
	MMT Escavatore a fune		3	6
	MMT Pala caricatrice frontale		3	6
	MMT Terna		3	6
	MMT Autoribaltabile a cingoli		3	6
	MMT Escavatore idraulico, Pala e Terna		3	12
F	Pompa per calcestruzzo	1	6	7

12. NORMA TRANSITORIA

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi **entro 24 mesi dall'entrata in vigore** del presente accordo.

LE DATE

ACCORDO STATO REGIONI PROVINCIE
22 FEBBRAIO 2012

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE.
12 MARZO 2012

L' ACCORDO ENTRA IN VIGORE DOPO 12 MESI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
12 MARZO 2013

EFFETTUARE I CORSI ENTRO 24 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE
12 MARZO 2015

9. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo **sono riconosciuti i corsi già effettuati** che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione di **durata complessiva non inferiore** a quella prevista dagli allegati, composti di **modulo teorico, modulo pratico e verifica finale** dell'apprendimento;
- b) corsi di formazione di **durata complessiva inferiore** a quella prevista dagli allegati, composti di **modulo teorico, modulo pratico e verifica finale** dell'apprendimento, a condizione che gli stessi siano **integrati tramite il modulo di aggiornamento** di cui al punto 6, **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) corsi di formazione di **qualsiasi durata non completati da verifica finale** di apprendimento a condizione che siano **integrati tramite il modulo di aggiornamento** di cui al punto 6 e **verifica finale** dell'apprendimento **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. Riconoscimento della formazione pregressa

9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di **5 anni** a decorrere rispettivamente, per quelli di cui alla lettera:


- a) dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;
- b) dalla data di aggiornamento;
- c) dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento contestuale all'aggiornamento.

9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

PROGETTO MICS

per il settore edile

ABILITAZIONI MACCHINE LAVORI EDILI E STRADALI: schema dei percorsi formativi



ABILITAZIONE

LAVORATORI CON ESPERIENZA 12 MESI

SE SUPERATA LA VERIFICA APPRENDIMENTO FINALE

ATTESTATO FREQUENZA → RIENTRO IN AZIENDA CON FOGLIO ROSA →

DOPO ALMENO 6 MESI PUO' RIPROVARE

LAVORATORI CON ESPERIENZA <12 MESI

ATTESTATO FREQUENZA → RIENTRO IN AZIENDA CON FOGLIO ROSA →

DOPO 6 MESI PUO' FARE VERIFICA APPRENDIMENTO FINALE

FOGLIO ROSA ATTIVABILE SE E SOLO SE PRESENTE IN AZIENDA
TUTOR (LAVORATORE ABILITATO, CON ESPERIENZA > 3 ANNI)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/12/2012
Prot. 32 / 0027453 / MA001.A001

A FORMEDIL
Via Alessandria, 215
00198 ROMA

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • FENEAL UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Prot. n.

Allegati n.

Rif. note del 10.10.12 e del 31.10.12

OGGETTO: Quesito concernente l'“*equivalenza delle attività formative del progetto 16 ore-MICS Attrezzature di lavoro per il cantiere edile e stradale con quanto previsto, per le medesime attrezzature, dall'Accordo Conferenza Stato Regioni in attuazione del c. 5, art. 73, D.Lgs. 81/08*” formulato da FORMEDIL.

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto si comunica quanto di seguito riportato. In particolare si fa riferimento alle attrezzature di seguito elencate:

- 1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori,
- 2) Gru per autocarro,
- 3) Gru a torre sia con rotazione in alto che con rotazione in basso,
- 4) Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, con conducente a bordo,
- 5) Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso,
- 6) Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne,
- 7) Pompe per calcestruzzo.

Tenuto conto che FORMEDIL è un organismo paritetico composto da associazioni sindacali dei datoriali di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tenuto conto di quanto previsto nell'Allegato I, concernente il verbale di accordo del 03.02.12 ad integrazione dell'accordo del 13.12.2010 relativo a “*16 ore-MICS moduli integrati per costruire in sicurezza*”, siglato da: ANCE, ANEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI DIPARTIMENTO EDILIZIA, ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL,

CM/quesito formedil 12.11.12

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

FILLEA-CGIL, FEDERLAVORO E SERVIZI-CONF COOPERATIVE, AGCI-PL, LEGA COOPERATIVE-ANCPL.

Tenuto conto che FORMEDIL è un organismo senza fini di lucro.

Tenuto conto che il progetto strutturale FORMEDIL è articolato in modo da consentire in forma differenziata l'accesso a lavoratori con esperienza pregressa di almeno 12 mesi e a lavoratori con esperienza limitata a un periodo inferiore a 12 mesi, ma con un addestramento aziendale sotto la supervisione di un tutor aziendale designato dal datore di lavoro tra quelli in possesso dei requisiti (tre anni di esperienza e abilitazione già conseguita) per condurre il mezzo o usare l'attrezzatura.

Tenuto conto che i percorsi formativi FORMEDIL per ogni tipologia di attrezzature, di cui l'istanza fa riferimento, sono suddivisi in 3 moduli la cui durata complessiva risulta non essere inferiore a quanto stabilito dall'Accordo del 22 febbraio 2012.

Tenuto conto che il numero di partecipanti per ogni corso previsto dai percorsi formativi FORMEDIL è stabilito in un massimo di 18 unità e quindi migliorativo rispetto alle 24 unità previste dall'Accordo del 22 febbraio 2012.

Tenuto conto che i contenuti dei percorsi formativi FORMEDIL e relative verifiche rispondono nelle linee generali a quanto previsto dall'ACCORDO del 22 febbraio 2012.


Tenuto conto che la rete coordinata da FORMEDIL è costituita da 103 centri di formazione distribuiti sull'intero territorio nazionale che danno garanzia di uniformità ed omogeneità del progetto formativo di che trattasi.

Tenuto conto che FORMEDIL prevede di promuovere un incontro nazionale con cadenza semestrale con la partecipazione delle scuole edili, nonché con la partecipazione della Commissione di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012, finalizzato all'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo sull'andamento del progetto e alla formazione dei formatori.

CM/quesito formedil 12.11.12



Si ritiene, su conforme parere della Commissione di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012, che i percorsi formativi FORMEDIL di che trattasi possano essere considerati equivalenti a quelli di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012, ma comunque subordinati agli esiti positivi derivanti dall'attività di monitoraggio di cui sopra e ad una adeguata relazione predisposta da FORMEDIL che garantisca la corretta e uniforme attuazione dei percorsi formativi da parte di tutte le scuole edili sul territorio nazionale. Gli esiti del suddetto monitoraggio semestrale e la suddetta relazione saranno trasmessi alla predetta Commissione al fine di contribuire a consentirle di adempiere all'attività di monitoraggio di cui al punto 11.2 dell'Accordo in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Umberto MASTROPIETRO



CM/quesito formedil 12.11.12

Raffronto tra Accordo CSR 22 Febbraio 2012 e MICS Abilitazioni: QUADRO DI SINTESI

ALLEGATO	INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO	Accordo CSR 22 Febbraio 2012				MICS Abilitazioni				
		Modulo teorico	Modulo pratico		Totale ore	Modulo di base	Modulo Tecnico-Pratico Comune	Modulo Pratico Specifico	Totale ore	
			Tipologia	ore						
III	PIATTAFORMA ELEVABILE 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 3 ore	3.1 PLE che operano su stabilizzatori	4	8	4	Addestramento all'utilizzo dei DPI di 3ª categoria. (modulo formativo autonomo non valido quale Modulo Tecnico Pratico Comune)	8	16	
			3.2 PLE che possono operare senza stabilizzatori	4	8					
			3.3 uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori	6	10					
IV	GRU SU AUTOCARRO 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 3 ore	3. conduzione di gru per autocarro.		6	10	4	4	8	16
V	GRU A TORRE 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 7 ore	3.1 Gru rotazione in basso	4	12	4	4	8	16	
			3.2 Gru rotazione in alto	4	12					
			3.3 conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto	6	14					
VI	CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 7 ore	3.1 Carrelli industriali semoventi	4	12	4	4	8	16	
			3.2 Carrelli semoventi a braccio telescopico	4	12					
			3.3 Carrelli /sollevatori semoventi telescopici rotativi	4	12					
			3.4 conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	8	16					
VII	GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 6 ore	3. conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi con braccio telescopico tralicciato ed eventuale falcone fisso		7	14	4	4	8	16
			Giuridico normativo 1 ora Teorico 6 ore Teorico aggiuntivo 4 ore	1.3 Modulo Pratico	7	14	4	15		
2.2 Modulo aggiuntivo	4	15								
VIII	TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 2 ore	Trattori su ruote		5	8	5	8		
			Trattori a cingoli		5	8				
IX	ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 3 ore	3.1 Escavatori idraulici	6	10	4	4	8	16	
			3.2 Escavatori a fune	6	10					
			3.3 Caricatori frontali	6	10					
			3.4 Terne	6	10					
			3.5 Autoribaltabili a cingoli	6	10					
3.6 conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	12	16								
X	POMPE DI CALCESTRUZZO 	Giuridico normativo 1 ora Teorico 6 ore	3. conduzione di pompe per calcestruzzo		7	14	4	4	8	16

OFFERTA FORMATIVA ESEM

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA Corso Abilitante 16 ore



Pala



Terna



Escavatore

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Corso Abilitante 16 ore

OPERATORE GRU

Rotazione alta e rotazione bassa



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Corso Abilitante 16 ore

OPERATORE AUTOGRU



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Corso Abilitante 16 ore

OPERATORE GRU SU AUTOCARRO



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Corso Abilitante 16 ore

PLE - PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Corsi Abilitanti 16 ore



Sollevatore telescopico



Sollevatore telescopico rotante



Carrello elevatore verticale

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Corso Abilitante 12 ore

OPERATORE CARRELLO ELEVATORE VERTICALE



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Corso Abilitante 16 ore

CONDUTTORE DI POMPE PER CALCESTRUZZO



OFFERTA FORMATIVA ESEM – MACCHINE NON NORMATE

FORMAZIONE ON THE JOB

Una delle necessità più sentite dalle imprese è quella di formare i propri lavoratori “**on the job**”, vale a dire senza distoglierli dal loro lavoro quotidiano.

A questa richiesta risponde Esem con attività che permettono di esercitarsi e acquisire le competenze direttamente attraverso le lavorazioni in cantiere, quindi senza sospendere la produzione. Ciò è possibile perché la formazione si integra ai reali processi del cantiere in atto.

Molto significativo è inoltre il forte coinvolgimento dei lavoratori partecipanti, che si sentono responsabilizzati dalla scelta d'impresa.

FORMAZIONE ON THE JOB



Finitrice



Rullo compattatore



Greder

ESEM - Ente Scuola Edile Milanese

Sede di Milano

Via Newton, 3 - 20148 Milano

Tel. 02 40070217

Fax 02 406728

info@esem.mi.it

Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20900 Monza

Tel. 039 2308040

Fax 039 2308947

infomonza@esem.mi.it

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi

Tel. 0371 411558

Fax 0371 412336

infolodi@esem.mi.it

www.esem.it

Numero Verde
800 413805

gratuito anche da cellulare.

Grazie per l'attenzione

www.esem.it